



*Provincia di Avellino*

## **STATUTO PROVINCIALE**

**Adottato in sostituzione dello  
Statuto pubblicato il 03/07/1996 sul B.U.R.C.,  
supplemento al n. 40 del 02/07/1996 e approvato con  
Deliberazione del C.P. n. 69 del 08/06/2000, integrata con  
Deliberazione del C.P. n. 89 del 11/07/2000,  
resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 26/07/2000.  
Affisso all'Albo pretorio della Provincia per 30 giorni  
consecutivi con decorrenza 27/07/2000 e pubblicato  
sul B.U.R.C., supplemento al n° 50 del 23/10/2000.**

# ***STATUTO PROVINCIALE***

Adottato in sostituzione dello statuto pubblicato il 3/7/1996 sul B.U.R.C., supplemento al n. 40 del 02/07/1996 e approvato con deliberazione del consiglio provinciale dell' 8/6/2000 n. 69, integrata con deliberazione del Consiglio Provinciale dell'11/07/2000 n. 89, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 26/07/2000.

Affisso all'albo pretorio della provincia per 30 giorni consecutivi con decorrenza 27/7/2000 e pubblicato sul B.U.R.C., supplemento al n° 50 del 23 ottobre 2000.

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **CAPO 1**

##### **Articolo 1**

###### **Autonomia della Provincia**

1. La Provincia è Ente autonomo espressione della comunità provinciale.
2. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove e ne coordina lo sviluppo, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito di questo Statuto, dei Regolamenti e delle leggi dello Stato, in particolare delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La Provincia è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite e delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. La Provincia favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, riconosce e sostiene le libere associazioni e i gruppi di volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
7. La Provincia garantisce che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente e assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni di condizioni economiche, sociali, di sesso, religione e nazionalità.

## Articolo 2

### Principi fondamentali

1. La Provincia informa la sua azione amministrativa al conseguimento del bene comune dei cittadini, alla tutela e valorizzazione del proprio territorio, alla salvaguardia dell'ambiente.
2. La Provincia favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a promuovere l'incontro e la solidarietà nel rispetto della dignità della persona umana, delle differenze di sesso, etniche, culturali e storiche garantendo la realizzazione di pari opportunità.
3. La Provincia promuove altresì i valori legati alla cultura della pace e sviluppa ogni conseguente azione nei vari settori della società civile informando la sua attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea.

## Articolo 3

### Il Territorio

1. Il territorio provinciale, nella Regione Campania, ha come capoluogo la città di Avellino.

È esteso per Km<sup>2</sup> 2791,64 e confina con le seguenti province:

Benevento, Foggia, Potenza, Salerno e Napoli;

Comprende i seguenti Comuni:

Nr.	Comune	Nr.	Comune	Nr.	Comune	Nr.	Comune
1	Aiello del Sabato	31	Domicella	61	Montoro Inf.	91	S. Angelo a Sc.
2	Altavilla Irpina	32	Flumeri	62	Montoro Sup.	92	S. Angelo dei L.
3	Andretta	33	Fontanarosa	63	Morra de S.	93	Santa Paolina
4	Aquilonia	34	Forino	64	Moschiano	94	S. Stefano del S.
5	Ariano Irpino	35	Frigento	65	Mugnano del Card.	95	Savignano IRP.
6	Atripalda	36	Gesualdo	66	Nusco	96	Scampitella
7	Avella **	37	Greci	67	Ospedaletto	97	Senerchia **
8	Avellino	38	Grottaminarda	68	Pago del Vallo L.	98	Serino **
9	Bagnoli Irpino	39	Grottolella	69	Parolise	99	Sirignano
10	Baiano **	40	Guardia dei Lomb.	70	Paternopoli	100	Solofra **
11	Bisaccia	41	Lacedonia	71	Petruro Irpino	101	Sorbo Serpico
12	Bonito	42	Lapio	72	Pietradefusi	102	Sperone **
13	Cairano	43	Lauro	73	Pietrastornina	103	Sturno
14	Calabritto	44	Lioni	74	Prata Principato U.	104	Summonte
15	Calitri	45	Luogosano	75	Pratola Serra	105	Taurano
16	Candida	46	Manocalzati	76	Quadrelle	106	Taurasi
17	Caposele	47	Marzano di Nola	77	Quindici	107	Teora
18	Capriglia	48	Melito Irpino	78	Rocbascerana	108	Torella dei L.
19	Carife **	49	Mercogliano	79	Rocca San Felice	109	Torre le Nocelle
20	Casalbore	50	Mirabella Eclano	80	Rotondi	110	Torriani
21	Cassano Irpino	51	Montaguto	81	Salza Irpina	111	Trevico
22	Castelbaronia	52	Montecalvo	82	San Mango S. C.	112	Tufo
23	Castelfranci	53	Montefalcione	83	S. Martino V. C. **	113	Vallata
24	Castelvetere S.C.	54	Monteforte	84	S. Michele di S.	114	Vallesaccarda
25	Cervinara	55	Montefredane	85	S. Nicola Baronia	115	Venticano
26	Cesinali	56	Montefusco	86	San Potito Ultra	116	Villamaina
27	Chianche	57	Montella	87	San Sossio Baronia	117	Villanova del B.
28	Chiusano S.D.	58	Montemarano	88	S. Lucia di Serino **	118	Volturara Irpina
29	Contrada	59	Montemiletto	89	S. Andrea di Conza	119	Zungoli
30	Conza della C.	60	Monteverde	90	S. Angelo all'Esca		

2. La Provincia di Avellino dichiara il proprio territorio denuclearizzato.

## **Articolo 4**

### **La Sede**

1. La Provincia ha la sua sede legale presso Palazzo Caracciolo, in Avellino.
2. Gli Organi dell'Ente si riuniscono, di norma, presso la sede legale.

## **Articolo 5**

### **Gli elementi distintivi della personalità giuridica: nome, stemma e gonfalone.**

1. La Provincia, oltre alla denominazione “di Avellino”, ha un proprio gonfalone e ha lo stemma ufficiale riconosciuto con DPCM del 3.6.86 pubblicato sulla G.U. n.128 del 5.6.86. Gonfalone e Stemma sono riprodotti nei bozzetti allegati.
2. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Presidente della Provincia che indossa a tracolla la fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia.
3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Provinciale.

## **CAPO 2**

### **Articolo 6**

#### **Lo Statuto**

1. La Provincia determina le linee essenziali del proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli altri atti dell'Ente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

4. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede della Provincia.

### **Articolo 7**

#### **Esercizio della Potestà regolamentare**

1. Il Consiglio Provinciale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e dello Statuto, Regolamenti per il proprio funzionamento nonché per l'organizzazione delle Istituzioni e degli Organi e per l'esercizio delle funzioni e nelle materie indicate dalle leggi.
2. I Regolamenti per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge sono deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei suddetti Regolamenti continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti, in quanto compatibili con le disposizioni di Legge e del presente Statuto.

### **CAPO 3**

#### **Principi Programmatici**

### **Articolo 8**

#### **Rapporti con i cittadini e informazioni.**

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività, comprese quelle svolte in forma indiretta, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione Amministrativa.
2. La Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento circondariale dei servizi e l'istituzione di appositi Uffici per le informazioni e le relazioni pubbliche.

### **Articolo 9**

#### **Disposizioni generali**

1. La Provincia adotta la programmazione come metodo democratico di governo; informa a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità, l'attività amministrativa e ne assicura la trasparenza; garantisce l'uso sociale del patrimonio provinciale.
2. La Provincia verifica periodicamente con le proprie strutture la compatibilità socio ambientale del proprio operato.

3. La Provincia collabora con la Regione per la definizione degli obiettivi per lo sviluppo socio-economico e nell'ambito degli stessi promuove, coordina ed indirizza l'attività degli Enti operanti sul territorio, al fine di un corretto e razionale uso delle risorse, nel rispetto delle specifiche vocazioni.
4. La Provincia provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati nelle materie di propria competenza e in raccordo con le altre istituzioni.
5. La Provincia assicura agli Enti Locali servizi di assistenza tecnico - amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti.

#### **Articolo 10**

##### **Sviluppo Economico Sociale e Culturale.**

1. La Provincia orienta la propria azione a favore dello sviluppo economico, sociale e culturale e persegue la tutela ambientale del territorio provinciale. Tutela le minoranze etniche, culturali religiose e linguistiche riconosce la presenza sul proprio territorio di tutti gli immigrati regolari e dell'isola alloglotta di Greci. Stimola e valorizza le attività delle forze economiche, sociali e sindacali che si propongono il raggiungimento dei medesimi obiettivi.
2. La Provincia, con delibera di Consiglio, può istituire il Comitato Provinciale per lo Sviluppo. I compiti, la composizione, le modalità di elezione dei componenti, la durata, i poteri e i rapporti con gli organi dell'Ente sono disciplinati dall'apposito Regolamento.

#### **Articolo 11**

##### **Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali**

1. La Provincia persegue la tutela e la valorizzazione dell'ambiente attraverso la salvaguardia dei caratteri naturali dell'habitat di tutti gli organismi viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di difesa e valorizzazione del territorio attraverso il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico e nel rispetto delle indicazioni della Carta del Suolo, approvata dal Consiglio d'Europa; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali e sottopone alla valutazione di impatto ambientale le opere di cui prevede la realizzazione secondo le modalità previste dalla vigente legislazione, nonché dall'apposito regolamento.
2. La Provincia a tal fine assicura un servizio di vigilanza Faunistico-Ecologico-Ambientale disciplinandone l'organizzazione ed il funzionamento con apposito Regolamento.

## **Articolo 12**

### **Valorizzazione dei beni culturali**

1. La Provincia di Avellino considera il patrimonio storico, archeologico, artistico ed etnologico come preziosa testimonianza della propria popolazione e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione.
2. La Provincia tutela il patrimonio di cui al comma 1, unitamente ai centri storici e al paesaggio, in quanto espressione della cultura e della identità delle comunità locali; attiva, altresì, i meccanismi necessari alla loro conservazione.
3. La Provincia, infine, tutela e valorizza il proprio patrimonio librario e bibliografico anche attraverso le azioni concordate con gli altri Enti territoriali e cittadini privati.

## **Articolo 13**

### **Interventi in campo economico**

1. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo; adotta, all'inizio di ogni periodo amministrativo, un programma generale, articolato in piani settoriali nelle materie di competenza; coordina l'attività programmatica dei Comuni.
2. La Provincia orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio - economico del territorio provinciale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse; offre il suo sostegno all'occupazione, in particolare a quella giovanile; considera corretta la fruizione del territorio secondo le sue naturali vocazioni.
3. La Provincia realizza attraverso accordi di programma gli interventi previsti dal programma pluriennale e dai piani settoriali che richiedano l'azione integrata e coordinata degli Enti Locali; assicura la gestione dei servizi di rilevante interesse per la Comunità Provinciale individuando le forme più opportune fra quelle indicate dalle leggi vigenti, comunque ispirate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricercando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
4. La Provincia favorisce la mobilità dei cittadini a l'accessibilità in tutto il suo territorio attraverso la modernizzazione della rete infrastrutturale di trasporto.

## **Articolo 14**

### **Organizzazione dei servizi sanitari, sociali e formativi, promozione dello sport e del tempo libero.**

1. La Provincia tutela la qualità della vita.

2. La Provincia attua gli interventi in campo sanitario e di igiene e profilassi pubblica di propria competenza.
3. La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; programma e attua gli interventi nel campo dell'edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e occupazionali.
4. La Provincia favorisce l'esercizio di pratiche sportive come forma di tutela attiva alla salute e promuove interventi ed occasioni per il tempo libero.
5. La Provincia promuove con il concorso degli Enti Locali e delle Associazioni di volontariato iniziative, strutture e servizi atti al superamento di ogni forma di emarginazione sociale con particolare attenzione alle forme di disagio giovanile.

#### **CAPO IV**

##### **Articolo 15**

##### **Albo Pretorio**

1. Nella sede della Provincia, in luogo accessibile al pubblico, è individuato, con provvedimento del Presidente della Provincia, apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge, per Statuto o per Regolamento a tale adempimento.
2. La Segreteria Provinciale cura la tenuta dell'albo e ne certifica la durata dell'affissione.

#### **TITOLO II**

#### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

##### **CAPO 1**

##### **Gli Organi istituzionali**

##### **Articolo 16**

##### **Organi**

1. Sono Organi della Provincia il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.



## **CAPO 2**

### **Autonomia funzionale e organizzativa**

#### **Articolo17**

##### **Il Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Con norme regolamentari sono fissate le modalità per la fornitura al consiglio dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie.

#### **Articolo18**

##### **I Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera comunità provinciale ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente anche mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse dal Consiglio secondo le norme dell'apposito Regolamento e del presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, senza particolari formalità, dagli uffici provinciali, dalle aziende e degli enti dipendenti, copia di atti, notizie e informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, e comunque nel rispetto delle norme dell'apposito Regolamento.
6. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
7. Il Consigliere decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio previa contestazione del fatto all'interessato da parte del presidente del Consiglio Provinciale, sentite le controdeduzioni del Consigliere interessato al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a gg.15 per la presentazione. Alla dichiarazione di decadenza fa seguito contestualmente la surroga ai sensi di legge.

## **Articolo 19**

### **Gettone di presenza e indennità di funzione**

1. Al Consigliere compete, a richiesta dell'interessato, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minore oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio.
2. Ai Consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità di applicazione del presente articolo.

## **Articolo 20**

### **Gruppi Consiliari.**

1. È considerato gruppo consiliare l'insieme dei Consiglieri eletti in una stessa lista elettorale. È altresì considerato gruppo consiliare il singolo consigliere se è l'unico eletto di una determinata lista elettorale.
2. È considerato gruppo consiliare di maggioranza quel gruppo consiliare derivato da una lista elettorale che al ballottaggio ha sostenuto il Presidente eletto. Tutti gli altri gruppi consiliari sono considerati di opposizione.
3. Un gruppo consiliare, durante il mandato elettorale, se c'è l'assenso di tutti, o di almeno la metà più uno, dei suoi componenti, può passare dalla maggioranza all'opposizione o viceversa. In tal caso, nella prima seduta utile di consiglio, successiva a tale decisione, il capogruppo dovrà fare allegare al verbale del consiglio una dichiarazione sottoscritta da tutti i consiglieri assenzienti, che leggerà all'intero consesso per comunicare la scelta praticata.
4. Qualsiasi consigliere provinciale, durante il suo mandato, può liberamente cambiare gruppo consiliare. A tal fine, nella prima seduta utile di consiglio, successiva a questa sua decisione, dovrà sottoscrivere e fare allegare al verbale del consiglio una sua dichiarazione scritta, che leggerà all'intero consesso, per comunicare il nuovo gruppo consiliare a cui ha deciso appartenere. Può decidere, in alternativa, di non voler appartenere a nessuno dei gruppi consiliari precostituiti, ma di far parte del gruppo consiliare misto.
5. È considerato gruppo consiliare misto, l'insieme dei consiglieri provinciali che non si riconoscono in nessuno dei gruppi consiliari politici, di derivazione elettorale. È consentito ad almeno tre Consiglieri

Provinciali di distaccarsi dal gruppo politico di appartenenza di derivazione elettorale e formare un nuovo gruppo politico. Tali gruppi consiliari e il gruppo misto esercitano i diritti dei gruppi consiliari di derivazione elettorale, compreso la nomina di un Capogruppo, quando sarà composto da almeno 3 consiglieri provinciali che ne facciano richiesta.

6. Il consigliere provinciale nel momento in cui, da solo o con il suo gruppo, cambia gruppo consiliare, decidendo di passare da un gruppo consiliare di opposizione a un gruppo consiliare di maggioranza o al gruppo misto, se presiede una commissione consiliare o ne è Vice Presidente, se è l'unico membro di opposizione di una commissione consiliare, se è stato nominato o designato rappresentante delle opposizioni presso un ente, azienda o istituzione della Provincia, tale consigliere, a far data della comunicazione che si renderà al Consiglio Provinciale, non potrà più svolgere tali funzioni, ma sarà sostituito da un altro consigliere di opposizione. Le stesse disposizioni si applicano se è un consigliere provinciale di maggioranza a decidere di passare a un gruppo consiliare di opposizione o al gruppo misto.

## **Articolo 21**

### **Azione di tutela dei Gruppi Consiliari**

1. Ai gruppi consiliari di opposizione spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari ordinarie, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
2. Il Presidente della Provincia quando dovrà nominare o designare i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, presso le quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano la nomina o la designazione di rappresentanti in numero superiore a uno, uno sarà indicato dai gruppi consiliari di opposizione.

## **Articolo 22**

### **Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente**

1. Il Presidente della Provincia definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Provinciale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Presidente della Provincia o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo,

ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita e approvata.

3. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Provinciale, e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
4. Il documento così approvato costituisce il principale atto, d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del Consiglio.
5. Fatte salve le competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta e il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

### **Articolo 23**

#### **Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si articola in commissioni consiliari permanenti, una delle quali è quella relativa al controllo dello stato di attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero, i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici, salvo i casi previsti dal Regolamento.

### **Articolo 24**

#### **Commissioni Consiliari non permanenti**

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta, a maggioranza assoluta, dei componenti, commissioni consiliari, straordinarie, temporanee e speciali, di indagine sull'attività dell'amministrazione, nonché Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali di inchiesta, di controllo e di garanzia, determinando con apposito Regolamento, i compiti, la composizione, le modalità di nomina o elezione del Vice Presidente, la durata, i poteri eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. La presidenza delle Commissioni consiliari, di cui al comma precedente, ove costituita spetta alle opposizioni consiliari, e va determinata con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, previa candidatura limitata ai soli Consiglieri di opposizione e presentata in Consiglio, prima della votazione stessa.
3. I lavori delle Commissioni di cui al presente articolo, devono compiersi nel termine assegnato dal Consiglio, pena la decadenza automatica della Commissione.
4. I lavori delle Commissione si concludono con la presentazione
5. mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
6. È facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
7. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranze devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
8. Il Regolamento prevede i casi in cui le sedute delle Commissioni di cui al presente articolo non sono pubbliche.

## **Articolo 25**

### **Organizzazione dei Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi formati, di norma, ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.
2. Ciascun gruppo sceglie un Presidente, denominato Capogruppo. Fino al momento di tale comunicazione si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età del gruppo stesso.
3. Il Regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare in proporzione al numero dei Consiglieri di cui si compone.
4. Il Regolamento di cui al comma precedente disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, in particolare disciplina le modalità di rendicontazione nonché le relative forme di pubblicità.

## **Articolo 26**

### **Conferenza dei Capigruppo**

1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo, formata dai Presidenti dei gruppi o loro delegati, per la programmazione e il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo.
2. Alla Conferenza partecipa il Presidente della Provincia e possono esservi invitati uno o più Assessori nonché uno o più Presidenti di commissioni consiliari, per la trattazione di argomenti rientranti nelle rispettive competenze.
3. Il regolamento consiliare determina compiutamente i poteri della Conferenza e le modalità di funzionamento.
4. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 25, in quanto compatibili.

## **Articolo 27**

### **Presidenza del Consiglio e funzioni vicarie**

1. Il Consiglio Provinciale ha un Presidente e un Vice Presidente, eletti tra i propri membri con l'esclusione del Presidente della Provincia, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con votazioni separate.
2. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
3. Nel caso, in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procede al ballottaggio tra i due candidati che nello scrutinio hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Risulta eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
5. È facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
7. La mozione può essere presentata dal Presidente della Provincia o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

8. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.
9. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
10. Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza dalla Provincia, che non competa loro per effetto della carica rivestita.
11. Al Presidente del Consiglio Provinciale è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 65 per cento di quella prevista per il Presidente della Provincia.
12. Al Vice Presidente del Consiglio Provinciale non è corrisposta alcuna indennità mensile di funzione.

## **Articolo 28**

### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio:
  - a) rappresenta il Consiglio Provinciale;
  - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse le decisioni del Consiglio;
  - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario Generale;
  - f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
  - g) insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio: il Regolamento ne stabilisce le modalità;
  - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dal presente Statuto o dai Regolamenti dell'ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

## **Articolo 29**

### **Ufficio del Presidente del Consiglio**

1. È istituito l'ufficio del Presidente del Consiglio.

2. Tale ufficio è alle strette dipendenze del Presidente del Consiglio. L'assegnazione del personale ad esso attribuito è di competenza del Presidente dell'Ente, sentito il parere del Presidente del Consiglio.
3. Le modalità di costituzione, i tempi, la composizione e le competenze sono demandate all'apposito regolamento.

### **CAPO III**

#### **Articolo 30**

##### **Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da dieci Assessori compreso il Vice Presidente.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio, scegliendoli tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Provinciale.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere provinciale.
4. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti dei candidati nella stessa lista elettorale.
5. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 3° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini fino al 3° grado del Presidente.
6. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende, istituzioni o organismi esterni e interni dell'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
7. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
8. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle sedute.
9. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Provinciali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.



## **Articolo 31**

### **Funzionamento della Giunta**

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Presidente della Provincia dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti non computando il Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. A discrezione del Presidente possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta Dirigenti e Funzionari della provincia, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
7. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

## **Articolo 32**

### **Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze: a) del Presidente; b) degli organi di decentramento; c) del Segretario Provinciale; d) del Direttore Generale; e) dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta ha altresì competenza circa l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

## **Articolo 33**

### **Dimissioni degli Assessori**

1. L'Assessore che non vuole o non può più assolvere tali funzioni, può rassegnare le proprie dimissioni che vanno presentate per iscritto ed indirizzate al Presidente, il quale le accetta
2. In caso di dimissioni di uno o più Assessori, il Presidente, nel più breve tempo possibile, provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al provvedimento stesso.

## **Articolo 34**

### **Revoca degli Assessori**

1. Nel corso del mandato amministrativo il Presidente può revocare dall'incarico uno o più Assessori.
2. Il provvedimento con il quale il Presidente revoca dall'incarico uno o più Assessori deve contenere un'idonea specificazione delle cause che hanno fatto venir meno il rapporto tra il Presidente e gli Assessori ed è comunicato al Consiglio, nella prima seduta utile.

## **Articolo 35**

### **Funzioni Vicarie del Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'Articolo 15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall'Articolo 1 della legge 18.1.1992 n.16.

## **CAPO IV**

### **Mozione di sfiducia**

## **Articolo 36**

### **Mozione di sfiducia**

1. La mozione di sfiducia di cui all'Articolo 37 della L. 8 giugno 1990, n. 142 è presentata al Presidente del Consiglio Provinciale.

## **TITOLO III**

### **DECENTRAMENTO**

## **CAPO I**

## **Articolo 37**

### **I Circondari**

1. Il territorio della Provincia di Avellino è suddiviso in circondari il cui numero e i cui confini sono indicati nell'apposito Regolamento da approvarsi con le stesse modalità di voto richieste per l'approvazione dello Statuto.
2. Il circondario deve comprendere l'intero territorio di un Comune ed è costituito da più Comuni caratterizzati da un livello di omogeneità geografica ed economico – sociale tale da farne l'ambito ottima-

le per l'organizzazione di attività di programmazione e amministrative di livello sovracomunale, per l'erogazione dei servizi, per la partecipazione dei cittadini.

3. Nell'individuazione dei circondari la Provincia, sentiti i comuni, valuta l'ampiezza e la natura del territorio, l'entità della popolazione residente, il patrimonio di infrastrutture e servizi esistenti, la vocazione economica dell'area e la sua storia.
4. Con il Regolamento di cui al comma 1, la Provincia stabilisce i principi generali per l'organizzazione degli uffici, dei servizi e della partecipazione dei cittadini, in funzione della costituzione dei circondari stessi.

## **TITOLO IV**

### **Rapporto con gli altri Enti**

#### **Capo 1**

#### **Articolo 38**

##### **Le forme di collaborazione fra Provincia e Comuni**

1. Per meglio curare gli interessi della comunità della Provincia di Avellino e meglio promuovere lo sviluppo, la Provincia collabora con i Comuni del suo territorio.
2. A tal fine il Presidente della Provincia convoca in assemblea i Sindaci dei Comuni e i Consiglieri Provinciali in previsione dell'approvazione degli atti più importanti di competenza della Provincia: lo Statuto e le sue modifiche, i Piani, i Programmi pluriennali, nonché le opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. Sono considerate di rilevante interesse le opere per le quali la Conferenza dei Capigruppo allargata ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, riunita per iniziativa del Presidente della Provincia o di almeno un terzo dei suoi componenti, si pronuncia favorevolmente con il voto della maggioranza dei suoi membri.
4. Le proposte e le considerazioni che emergono in seno all'assemblea sono sinteticamente riportate in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale della Provincia, che parteciperà alla riunione con potere verbalizzante.
5. Tali proposte e considerazioni non sono vincolanti per il Consiglio Provinciale, ma di esse si tiene conto nelle sedute consiliari in cui si delibera l'approvazione degli atti di cui al comma 2.

## **CAPO II**

### **Articolo 39**

#### **Le forme di collaborazione fra Provincia e Comunità Montane**

Per meglio promuovere lo sviluppo dei territori montani e meglio contribuire alla loro valorizzazione, la Provincia collabora con le Comunità Montane esistenti sul suo territorio.

1. A tal fine è convocata, dal Presidente della Provincia, almeno una volta all'anno e non oltre il 31 ottobre, un'assemblea alla quale partecipano gli Amministratori delle Comunità Montane e i Consiglieri Provincia.
2. Le proposte e le considerazioni che emergono in seno all'assemblea sono sinteticamente riportate in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal segretario Generale della Provincia, che partecipa alla riunione con potere verbalizzante.
3. Tali proposte e considerazioni non sono vincolanti per il Consiglio Provinciale, ma di esse si tiene conto nelle sedute consiliari in cui si trattano gli argomenti riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani.

## **TITOLO V**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **CAPO I**

#### **Partecipazione per la tutela degli interessi soggettivi e forme di accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.**

### **Articolo 40**

#### **Azioni di tutela e Forme di accesso**

1. La Provincia esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o di ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la pie-

na conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

5. I cittadini hanno il diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi e alle informazioni dell'Ente secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. Il regolamento individua le categorie di atti e notizie per le quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

## **CAPO II**

### **Partecipazione per la tutela di interessi collettivi**

#### **Articolo 41**

##### **Forme di consultazione popolare**

1. La Provincia realizza, per iniziativa del Consiglio Provinciale, della Giunta o di una delle Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle questioni di sua competenza, forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare, di norma, a ditte specializzate, compatibilmente con la disponibilità di bilancio dell'ente.
3. Le consultazioni, di cui al presente articolo, devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

#### **Articolo 42**

##### **Associazioni**

1. La Provincia favorisce le associazioni operanti nel territorio provinciale e, in particolare, in quelle che praticano le forme della solidarietà sociale e del volontariato e ne valorizza il contributo.
2. La Provincia registra in apposito elenco, formato su indicazione dei Comuni e continuamente aggiornato, le associazioni di cui al comma 1, anche senza la loro richiesta, e ne annota finalità, consisten-

za, organizzazione, rappresentanti pro-tempore, effettiva attività ed ogni altro utile elemento di conoscenza.

### **Articolo 43**

#### **Intese di Programmi**

1. La Provincia nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, può definire intese di programma relative ai diversi settori di competenza dell'Ente con una o più associazioni, espressive di interessi collettivi costituzionalmente rilevanti
2. Le intese di programma sono proposte dalla Giunta ed approvate dal Consiglio.
3. Le intese di programma debbono indicare gli obiettivi, i tempi di realizzazione dei programmi, i provvedimenti deliberativi conseguenti, le forme di gestione, di determinati servizi.

### **Articolo 44**

#### **Ammissione di istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi locali collettivi.
2. L'istanza consiste in una richiesta di assunzione di provvedimenti esecutivi o applicativi di altri provvedimenti rimasti inattuati; la petizione costituisce un invito perché si intervenga a soddisfare una esigenza comune alla collettività, rimasta priva di riscontro negli obiettivi programmatici degli organi dell'ente; la proposta consiste nella presentazione di un progetto rientrante nella competenza di uno degli organi dell'ente.
3. Ai fini della loro ammissibilità, le proposte, le istanze e le petizioni vanno indirizzate al Presidente della Provincia, formulate per iscritto, autenticate nelle firme dei sottoscrittori e depositate presso l'ufficio di segreteria. Esse non sono ammesse se non sono sottoscritte da almeno 200 cittadini.
4. Entro il termine di 30 giorni, dal deposito di cui innanzi, la Commissione Consiliare che si occupa degli affari generali e dell'ordinamento giuridico allargata ai Capigruppo, esprime il suo parere e lo fa pervenire al Presidente della Provincia. Entro i 10 giorni successivi, il Presidente, visto il parere della Commissione e quello degli uffici, decide se rigettare oppure accogliere l'atto di iniziativa, motivandone la decisione e dandone comunicazione ai soggetti promotori.
5. L'accoglimento dell'iniziativa obbliga l'organo dell'ente competente a pronunciarsi nel merito entro e non oltre i 30 giorni successivi.

## **Articolo 45**

### **I Referendum**

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Provinciale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza provinciale, ai tributi e alle tariffe, al personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alla designazioni, alla materia espropriativa, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione, o referendum abrogativi, per annullare, in tutto o in parte, provvedimenti, compresi gli atti normativi e degli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di mero indirizzo e comunque non aventi affetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. La richiesta referendaria può essere avanzata da almeno 20.000 (ventimila) cittadini con firme autentiche.
4. Il segretario Generale della Provincia esprime, entro 10 giorni dalla data del protocollo della richiesta referendaria, il parere sull'ammissibilità della richiesta.
5. Il Segretario generale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. I referendum consultivi e abrogativi sono indetti dal Presidente della Provincia entro e non oltre 30 giorni dalla data di espressione del parere di cui al comma 4 e comunque non prima che sia provveduto a impegnare in bilancio la somma occorrente".
7. Le consultazioni referendarie possono tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre.
8. Non può essere riproposto lo stesso oggetto referendario entro 5 anni dall'esito della consultazione precedente.
9. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
10. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la proposta che conseguirà la maggioranza dei consensi validamente espressi.
11. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno succes-

sivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio assume gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

12. Nei referendum consultivi, il Consiglio Provinciale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
13. Le norme dello Statuto Provinciale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire proposte di modifica e/o integrazione.
14. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria, e tutto quanto non previsto dalla presente norma statutaria, è disciplinato, secondo i principi del presente articolo, nel Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

#### **Articolo 46**

##### **Istituzione e funzioni del Difensore Civico**

1. È costituito l'Ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione provinciale, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, delle società di capitali, di cui la Provincia detenga quote, e degli enti pubblici e privati convenzionati, nei limiti della materia oggetto della convenzione.
2. Su istanza dei cittadini, formazioni sociali, ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi della Provincia, delle Aziende speciali, e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere, segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore civico provinciale.
3. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
4. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici della Provincia, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizie ed informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.



## **Articolo 47**

### **Elezione del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo. Il voto è espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto.
3. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico è revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Le funzioni del Difensore Civico possono essere assicurate, anche mediante convenzione con la Regione Campania, dal Difensore Civico Regionale con riguardo a tutte le materie di competenza provinciale.

## **Articolo 48**

### **Requisiti e incompatibilità del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico è scelto tra cittadini laureati, residenti nell'ambito provinciale al momento della nomina, aventi competenze giuridico amministrative, e che, per preparazione, professionalità ed esperienze, diano garanzia di indipendenza, obbiettività e imparzialità nell'espletamento delle relative funzioni.
2. Non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico:
  - a. i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e delle Comunità Montane ancora in carica o che sono stati in carica negli ultimi tre anni;
  - b. i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sezioni decentrate;
  - c. i funzionari e i dipendenti della Provincia, gli amministratori e i dipendenti di Enti, Aziende, Istituzioni, Società e Consorzi comunque dipendenti o sovvenzionati dalla Provincia, ovvero compresi nell'area di svolgimento dell'attività del Difensore Civico;
  - d. i componenti di Organismi direttivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali.
  - e. i componenti del Comitato Regionale di Controllo competente sugli atti della Provincia e dei Comuni della provincia di Avellino;

- f. gli amministratori della Provincia, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione provinciale nonché i Revisori dei Conti della provincia;
  - g. i consulenti che prestino la loro opera per la Provincia.
  - h. chi ha ascendenti ovvero parenti o affini sino al quarto grado con i Consiglieri Provinciali, gli Assessori Provinciali con il Segretario, il Direttore Generale e i dipendenti della Provincia.
3. Si applicano altresì al Difensore Civico le regole di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri Provinciali.

#### **Articolo 49**

##### **Durata in carica del Difensore Civico**

Il Difensore Civico dura in carica sino alla durata del mandato amministrativo del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto per una sola volta.

#### **Articolo 50**

##### **Convenzione con i Comuni per l'espletamento delle funzioni di Difensore Civico Comunale**

A richiesta dei comuni della provincia di Avellino, possono essere stipulate apposite convenzioni con i Comuni stessi per affidare al Difensore Civico provinciale le funzioni del Difensore Civico Comunale.

#### **Articolo 51**

##### **Organizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico**

1. La Giunta Provinciale provvede ad assegnare al Difensore civico il personale occorrente per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e a dotare il suo ufficio di adeguati mezzi e attrezzature.
2. Il personale di cui al precedente comma opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.
3. Al Difensore civico, funzionario onorario dell'Ente, spettano l'indennità di carica stabilita dal Consiglio nonché il trattamento di missione nella misura determinata per i Dirigenti di strutture apicali.
4. Alle spese dell'Ufficio del Difensore civico si provvede mediante stanziamento in appositi capitoli del bilancio.

#### **Articolo 52**

##### **Relazione del Difensore Civico al Consiglio**

1. Entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico presenta dettagliata relazione alla Provincia ed alle Amministrazioni convenzionate, sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione ammi-

nistrativa e dei servizi pubblici provinciali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti la sua azione.

2. La relazione è illustrata dal Difensore civico e discussa nella prima seduta utile successiva del Consiglio Provinciale, nonché pubblicizzata su tutto il territorio provinciale nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La mancata osservanza dei doveri di cui al comma 1 può essere causa di revoca del Difensore Civico da parte del Consiglio Provinciale convocato dal Presidente del Consiglio nella prima seduta utile successiva alle scadenze di cui allo stesso comma 1.
4. Il Difensore civico, qualora ritenga opportuno segnalare fatti e situazioni di particolare importanza o che richiedano interventi urgenti degli organi della Provincia, può chiedere di essere ascoltato nelle sedute del Consiglio, della Giunta Provinciale e delle Commissioni consiliari, nonché degli organi competenti degli Enti ai quali si estende la propria azione.

## **TITOLO VI**

### **Servizi**

#### **Articolo 53**

##### **L'Azienda Speciale**

1. L'Azienda speciale è l'ente strumentale della provincia, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e proprio statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale e salvaguardando la rappresentanza delle opposizioni Consiliari. Tale rappresentanza è garantita dalla nomina a componente del Consiglio di amministrazione di almeno una delle persone proposte dai gruppi di minoranza presenti in Consiglio Provinciale.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Provinciale e documentata esperienza e competenza tecnica e amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'Azienda. Tali organi restano in carica per l'intero mandato elettorale del Presidente della Provincia.

5. Il Presidente della Provincia può revocare dall'incarico il Presidente dell'azienda e i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'Azienda e garantendo comunque la permanenza della rappresentanza delle opposizioni.
7. Il Consiglio Provinciale conferisce all'Azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva, oltre allo Statuto, gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, esercita la vigilanza.
8. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
10. I revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Provinciale con le modalità previste dallo Statuto dell'azienda stessa e assicurando, comunque, la presenza, nel collegio di almeno un componente di designazione delle minoranze consiliari.

#### **Articolo 54**

##### **L'Istituzione**

1. L'Istituzione è un organismo strumentale della Provincia per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio Provinciale conferisce all'Istituzione il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. Il Consiglio Provinciale disciplina nei dettagli con apposito Regolamento le finalità dell'Istituzione, il suo ordinamento, il suo funzionamento, le sue prestazioni all'utenza.
5. L'organo di revisione della Provincia esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.
6. All'Istituzione si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 8 dell'articolo precedente, in quanto compatibili.

**TITOLO VII**  
**PARI OPPORTUNITÀ**

**Articolo 55**

**Pari Opportunità**

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali della Provincia nonché degli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti, coloro che devono scegliere i componenti di tali organi assicurano, compatibilmente con le disponibilità riscontrate, la presenza di entrambi i sessi per almeno 1/5 dei componenti.

**Articolo 56**

**Consulta Provinciale Pari Opportunità.**

1. È istituita la Consulta provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna .
2. Il Consiglio nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.
3. La Consulta svolge funzioni propositive in materia di pari opportunità e dev'essere sentita relativamente agli atti di competenza del Consiglio concernenti la materia.

**TITOLO VIII**

**Attività Ispettiva**

**CAPO I**

**Articolo 57**

**Generalità**

1. Oltre le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale devono consentire ai Consiglieri, in particolare a quelli appartenenti ai gruppi delle opposizioni consiliari, l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo, nonché il diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative della Provincia, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
2. I Consiglieri possono presentare le seguenti istanze di sindacato ispettivo:
  - a) interrogazioni;
  - b) interpellanze;
  - c) mozioni.

**CAPO II**  
**Delle Interrogazioni**

**Articolo 58**

1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

**Articolo 59**

1. Il Presidente della Provincia risponde a ogni interrogazione e, a istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
2. Alle interrogazioni o istanze presentate, per iscritto, debitamente firmate e motivate, il Presidente, o l'Assessore al ramo, dà risposta entro trenta giorni dalla presentazione con le seguenti modalità: per iscritto se nei trenta giorni non si effettuano sedute consiliari ovvero verbalmente nel corso della riunione del Consiglio Provinciale.
3. Alle interrogazioni orali da farsi nell'ambito delle riunioni del Consiglio Provinciale il Presidente o l'Assessore al ramo, risponde nella stessa seduta consiliare ovvero, nelle sedute che sono effettuate nei trenta giorni successivi; in alternativa, la risposta può essere data per iscritto nei trenta giorni successivi alla data in cui è stata effettuata l'interrogazione. Per le interrogazioni orali a carattere d'urgenza il Presidente, l'Assessore al ramo, risponde nella prima seduta consiliare utile successiva. Per quanto non previsto nello Statuto si rimanda all'apposito Regolamento.

**Articolo 60**

1. In principio di seduta il Presidente della Provincia, o l'Assessore al ramo, dà lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di essa.
2. La risposta a ciascuna interrogazione dà luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
3. Non si darà risposta, né si dà lettura dell'interrogazione, qualora l'interrogante non sia presente alla seduta di Consiglio Provinciale.

## **CAPO III**

### **Delle Interpellanze**

#### **Articolo 61**

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'amministrazione in merito ad un determinato affare.
2. Il Consigliere che intende rivolgere una interpellanza deve farne domanda al Presidente della Provincia o all'Assessore al ramo.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali.**

#### **Articolo 62**

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente titolo è rinviato alle norme dell'apposito Regolamento.

## **TITOLO IX**

### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: INDIRIZZI GENERALI**

#### **Articolo 63**

##### **Generalità**

1. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali e i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità delle disposizioni di legge e dello Statuto, nonché nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli Enti Locali.
2. I Regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta provinciale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Provinciale.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
4. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampie, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

5. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Provincia e alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
7. Degli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'Ente.

## **Articolo 64**

### **Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale determina nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto, gli indirizzi e i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sull'ordinamento dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio provinciale provvede a:
  - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché le priorità di interventi degli uffici e i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico – amministrativo;
  - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
  - c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna e al personale a contratto;
  - d) definire i criteri a garanzia del coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo della Provincia di cui all'Articolo 22 del presente Statuto.
4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa, o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie e al fabbisogno di personale.



## **Articolo 65**

### **Incarichi e Indirizzi di gestione**

1. Gli organi istituzionali della Provincia, ognuno per le proprie competenze, uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità di gestione.
2. Le modalità con le quali i dirigenti attuano gli obiettivi e i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo i criteri di competenza professionale e in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
5. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Presidente della Provincia che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.
7. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
8. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Presidente.
9. È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Presidente di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure finalizzate a conseguire efficacia nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti e ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti d'indirizzo o per altra causa.

## **Articolo 66**

### **Il Segretario Provinciale**

1. Il Segretario Provinciale ha compiti di collaborazione, consulenza e assistenza nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità delle loro azioni alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e su richiesta attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
4. Il Segretario provinciale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Presidente su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. In caso di nomina del Direttore Generale, che sovrintende alla gestione dell'Ente, le sue attribuzioni sono articolate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, anche al fine di realizzare il raccordo funzionale con il Segretario, nel rispetto degli autonomi ruoli. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale, le relative funzioni sono conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Provinciale.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o con provvedimento del Presidente, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente e agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

## **Articolo 67**

### **Le determinazioni e i decreti**

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, non diversamente disciplinati e definiti, assumono la denominazione di “DETERMINAZIONI” e sono regolati secondo disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Presidente, non diversamente disciplinati e definiti dalla legge, assumono il nome di “DECRETI”.
3. Le determinazioni e i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dall’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni. Entro i successivi tre gironi sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria provinciale.
4. Tutti gli atti del Presidente e dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’Ufficio di provenienza.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 68**

1. La Provincia adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro e non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Si rinvia alla normativa vigente per quanto non previsto dal presente Statuto.